



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini

letto la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante piano del consumatore, ex Legge n. 3/2012 depositata dalla sig.ra ROCCA Ramona (C.F.: RCCRMN85L47C352B);

letta la relazione dell'O.C.C.;

rilevato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa o professionale;

rilevato che il ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente;

rilevato che il piano non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo (art. 8 co. 3 l. 3/2012);

rilevato che non risultano nei confronti del ricorrente adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 (art. 7 co. 2 lett. c.) e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente (lett. d.);

rilevato che non è ipotizzato che i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano (art. 8 co. 2), di talché nessun rilievo assume la circostanza della mancata sottoscrizione del piano da parte di terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurare l'attuabilità;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da soggetti designati dal Tribunale con funzione di O.C.C. ex art. 15 co. 9 l. 3/2012;

rilevato che, allo stato, non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

FISSA

ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza dell'**11.1.2019**, ore 9:30, innanzi a sé per la comparizione del debitore (che è espressamente invitato a comparire di persona), del professionista con funzione di O.C.C. e dei creditori;

DISPONE



che il professionista con funzione di O.C.C.:

- a) comunichi la proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o P.E.C., **almeno trenta giorni prima della suddetta udienza**;
- b) pubblichi la proposta del debitore e il presente decreto, per il tramite della EDICOM e con spese a carico del ricorrente stesso, sul sito del Tribunale di Crotona, sui siti internet del Gruppo EDICOM e sul periodico "Il Crotonese";
- c) qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, proceda alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

Si comunichi con urgenza all'istante, a sua volta onerato della immediata comunicazione all'O.C.C.

Crotone, li 12 novembre 2018

Il Giudice designato
dott. Emmanuele Agostini

